



Prot. n. 88438

Ord. n. 112

OGGETTO: Palio 16 agosto 2023 – Procedimento a carico del fantino Valter Pusceddu detto Bighino.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 119 del 24 ottobre c.a., prot. n. 84045, con il quale, a norma dell'art. 99 c. 2, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Valter Pusceddu detto Bighino (d'ora in avanti Bighino), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 24 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) Bighino ha presentato memoria (prot. n. 86225) a propria difesa;

Bighino ha formulato la sua memoria difensiva, dividendola in due parti in relazione agli addebiti ricevuti, nella quale ha osservato e rilevato quanto segue:

1) La parte relativa al primo addebito si scompone a sua volta in due parti:

1.1) In merito alla parte dell'addebito: "essersi, in occasione della seconda prova, posizionato da subito accanto alla Contrada della Pantera" Bighino evidenzia [...] Al minuto 25 e 50 secondi si appalesa come il fantino della Contrada dell'Oca non abbia mantenuto il posto assegnato (il sesto) ... Inevitabile che la Contrada dell'Aquila si sia trovata, senza averlo voluto o cercato, ad occupare il sesto posto al canape ... Identica dinamica, si è ripetuta al minuto 29 e 32 secondi ... Parimenti al minuto 33 e 17 secondi Evidente, fuor da ogni dubbio, che il fantino della Contrada dell'Aquila non ha cambiato la propria posizione, non ha "cercato" la Contrada rivale ... Ne consegue che la prima parte dell'addebito ... risulta smentito dal filmato in atti ... D'altro canto, al fantino dell'Aquila non è stato contestato di "aver cambiato posto" come ben sarebbe stato possibile in ragione del chiaro disposto dell'art. 64 La questione non è di poco momento, giacchè esclude che quanto occorso successivamente ai tre ingressi tra i canapi sia stato innescato dall'aver il Pusceddu posizionato volontariamente il proprio cavallo accanto alla Contrada rivale, al fine specifico di ostacolarla ... Mina alla radice il presupposto da cui l'addebito muove ... Quanto successivamente occorso non è frutto di una strategia pianificata ... Un conto è valutare e giudicare un comportamento frutto di una scelta deliberata, un conto ... sia stato causato intenzionalmente da comportamento di terzi ... Ben può affermarsi che la prima parte dell'addebito mosso a Valter Pusceddu sia privo di oggettivo fondamento.

1.2) Sulla seconda parte dell'addebito: "aver cercato ripetutamente di ostacolarla, generando la reazione del fantino della Contrada stessa" Bighino rileva quanto segue: Dal minuto 27 e 8 secondi al minuto 27 e 12 secondi ... è il fantino della Pantera che porta il proprio cavallo verso quello dell'Aquila facendogli perdere l'allineamento, tanto che il Mossiere richiama la Pantera ... Nessuna reazione da parte del Pusceddu. Al minuto 27 e 30 secondi, per la seconda volta, il fantino della Pantera conduce il proprio cavallo verso il barbero della Contrada dell'Aquila, facendogli perdere .. il corretto allineamento; conferma l'assunto la voce del Mossiere Dal minuto 30 e 8

secondi al minuto 30 e 20 secondi, il cavallo della Pantera è condotto verso il cavallo della Contrada dell'Aquila ... Dal minuto 30 e 21 secondi al minuto 30 e 30 secondi, il fantino della Pantera colloca il collo e la testa del proprio cavallo ... all'evidente fine di ostacolarlo ... Al minuto 30 e 30 secondi ... nessuna reazione da parte del fantino della Contrada dell'Aquila .. Al minuti 31 e 8 secondi ... il fantino della Pantera protende un gomito verso il Pusceddu, posiziona il proprio cavallo al fine di ostruire la mossa ... Dal minuto 31 e 9 secondi al minuto 31 e 13 secondi, il fantino della Contrada della Pantera dirige il proprio cavallo verso il barbero della Contrada dell'Aquila ... Valter Pusceddu, nel corso delle prime due entrate tra i canapi, non ha mai cercato di ostacolare la Pantera, non ha mai diretto il proprio cavallo verso il barbero della Contrada rivale, non ha mai reagito alle provocazioni che venivano da quest'ultima. Nel corso della terza entrata tra i canapi la dinamica è a medesima; è sempre il fantino della Pantera a cercare il fantino dell'Aquila Il fantino della Pantera al minuto 34 e 2 secondi ... si sostituisce al posto occupato dalla Contrada del Bruco ... Solo all'esito di quest'ennesimo tentativo, peraltro perfettamente riuscito, da parte del fantino della Contrada della Pantera di porre il proprio cavallo accanto a quello della Contrada dell'Aquila, si assiste a una timida reazione di quest'ultimo, agire che illogico negare. Talchè, l'impianto dell'addebito risulta essere stato formulato in senso diametralmente opposto ai fatti per come occorsi Non vi è dubbio che egli abbia reagito alle reiterate provocazioni del fantino della Contrada rivale ... Tale atteggiamento, sebbene possa in astratto integrare quanto disposto dall'art. 64, va letto alla luce ... che difendere il proprio Giubbetto ... rientra tra i doveri di un fantino che, diversamente, resterebbe in balia delle palesi violazioni regolamentari perpretate ai suoi danni, finendo per non onorare l'impegni assunti con la propria Contrada. Chi subisce le altrui violazioni regolamentari, ha diritto, senza eccedere, senza mettere a repentaglio la salute degli uomini e dei barberi, di reagire ... il difficile equilibrio tra due doveri, apparentemente incompatibili tra sè, può trovare ragionevole sintesi nella compiuta analisi dei fatti, riconoscendo a chi ebbe a subire l'iniziativa altrui il diritto di difendersi. In ragione del primo addebito mosso se ne chiede l'archiviazione, in subordine che venga proposta la sanzione di una diffida.

2.) In merito al secondo addebito, punto 2), che si riporta integralmente: per essersi, in occasione della mossa del Palio, disinteressato fin da subito intenzionalmente di mantenere la propria posizione tra i canapi ed avere cercato ininterrottamente di ostacolare la Contrada della Pantera, con ciò contribuendo a creare una situazione di grande confusione e conseguente difficoltà per altre Contrade. Anche i vari richiami del Mossiere e le uscite dai canapi sono risultati assolutamente inefficaci. La suddetta azione di disturbo veniva peraltro messa in atto ponendo talvolta il cavallo di traverso rispetto ai canapi e posizionandosi in ripetute occasioni davanti alla rincorsa impedendole di entrare tra i canapi. Inoltre Bighino manovrava incessantemente il cavallo spingendolo in modo incauto e plateale addosso alla Contrada della Pantera.

Bighino conferma quanto contestato dall'Assessore, tranne che [...] l'aver impedito alla rincorsa di entrare e l'aver posizionato il cavallo di traverso ... giacchè porre il cavallo di traverso rispetto ai canapi assume univocamente il significato di ciò che si dispone perpendicolarmente ... Pusceddu non ha mai impedito alla rincorsa di entrare; le tre volte che ha portato il cavallo verso il secondo canape lo ha fatto al solo fine di sottrarre il barbero dalla confusione ingeneratasi nelle prospicenze del primo canape, dando così modo al cavallo di "respirare" e tranquillizzarsi ... in quei frangenti la Contrada dell'Istrice era lontana dal Verrocchino ... Quanto all'aver posto il cavallo parallelamente al canape, occorre osservare che, salvo in una singola occasione, ciò non è mai occorso ... Sei avversarie tra i canapi ...Pusceddu .. ha contribuito a creare confusione Vi è il comportamento tenuto dal fantino di una Consorella (la Contrada della Torre) che ... ha contribuito a ingenerare una situazione ... da qui l'esigenza di "inseguire" il fantino della Pantera ... L'agire del Pusceddu è stato plateale, tanto da poter ingenerare due errate conclusioni: la confusione prodottasi sia da addebitargli in via esclusiva; il suo agire ha messo in pericolo la salute dei cavalli e fantini,

ritardando il tempo di mossa ... Ne è prova evidente che i due barberi sono rientrati nelle rispettive stalle senza soffrire di alcun acciaccio .. Senza mai provocarne l'impennamento, senza mai offrire il posteriore ... Allora plateale ma non incauto ... Alcun danno a uomini e cavalli, durata della mossa nei canoni ordinari, ognuna delle Contrade al canape è stata messa in condizione di partire e partecipare alla Carriera regolarmente ... Di rifuggire dal pernicioso influsso della platealità D'altro canto se si sfoglia la raccolta delle decisioni che hanno interessato i fantini ... Non sono stati mai avulsi dagli effetti ottenuti (Veleno II), dal pericolo concreto ... In definitiva ... si chiede ... di ricondurre i fatti ammessi al loro reale disvalore, proponendo una sanzione severa ma giusta

L'A.D. prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. E' opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg, Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, c. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione l'articolata memoria di Bighino, l'A.D., ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 119 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia quanto segue.

In via preliminare è opportuno osservare che Bighino chiama in causa il comportamento del fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio; l'A.D. al riguardo si trova nelle condizioni di attuare quanto prescrive il co. 7 dell'art. 99, secondo il quale "gli scritti ...devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti". Il tenore di alcuni passaggi della memoria di Bighino, a parere dell'A.D., là dove di natura accusatoria non producono effetti per le proprie discolpe.

L'A.D. ha analizzato quindi nuovamente con attenzione la Relazione dei Deputati, la Relazione del Mossiere e soprattutto il filmato ufficiale allegato alla Relazione dei Deputati.

a) In merito al punto 1)

a.1) In merito al punto 1.1). E' proprio dall'analisi minuziosa del filmato che l'A.D. ritiene corretta la ricostruzione dei fatti e la motivazione dell'addebito. Intorno al minuto 26'40" la Nobile Contrada dell'Oca si posiziona correttamente, per un brevissimo lasso di tempo, al sesto posto tra i canapi. In quel momento si nota chiaramente uno scambio di battute tra Bighino e il fantino dell'Oca, il quale annuisce un paio di volte a Bighino e si posiziona sotto l'Aquila. Si nota anche, al minuto 27'00", come l'Aquila collochi il cavallo di traverso con la testa rivolta verso la Pantera. Vero è che la reazione della Pantera è sostanzialmente immediata e pertanto la successione dei fatti non è agevole, per quanto appunto l'A.D. concordi con l'interpretazione offerta dai Deputati della Festa nella loro relazione che evidenzia come sia stato il comportamento di Bighino a generare la reazione di Scompiglio.

a.2) In merito al punto 1.2). L'A.D. non concorda assolutamente con la ricostruzione dei fatti. Il puntuale richiamo ad alcuni momenti del filmato non rappresenta correttamente l'accaduto. Intorno al minuto 27'48" si nota chiaramente come Bighino muova il cavallo verso la Pantera facendole perdere l'allineamento e costringendo il Mossiere a far uscire le Contrade dai canapi. Il comportamento si ripete intorno al minuto 30'04" ed è peraltro attenzionato dal Mossiere che

richiama l'Aquila. Bighino prosegue nell'azione di ostacolo, minuto 31'05" ed ancora 31'24", costringendo di nuovo il Mossiere a far uscire le Contrade. Al minuto 34'15" Bighino colloca ancora il cavallo di traverso ai canapi spingendolo verso la Pantera, anche in tale circostanza il Mossiere invita le Contrade a far cessare la confusione. Infine, al minuto 35'00" si osserva chiaramente un'ulteriore azione di disturbo di Bighino nei confronti della Pantera, così come notato dal Mossiere che richiama l'Aquila. Circa le riflessioni conclusive di Bighino "Tale atteggiamento, sebbene possa in astratto integrare quanto disposto dall'art. 64, va letto alla luce ... che difendere il proprio Giubbetto ... rientra tra i doveri di un fantino che, diversamente, resterebbe in balia delle palesi violazioni regolamentari perpetrate ai suoi danni, finendo per non onorare l'impegno assunto con la propria Contrada.", l'A.D. ribadisce che l'accaduto non sia ascrivibile alla fattispecie della difesa del Giubbetto ma, tutt'altro, che, come ampiamente motivato, sia stato Bighino a mettere in atto l'atteggiamento provocatorio e di ostacolo. E' inoltre pacifico per l'A.D. quali siano le opportunità offerte alle Contrade dal Regolamento per ostacolare le altre Consorelle e quali siano invece i comportamenti che non è possibile mettere in atto. L'A.D. è infine ben consapevole che deve temperare i diritti e gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, tra i quali corre l'obbligo di annoverare anche il Comune di Siena e il popolo tutto della Città, cercando di raggiungere la sintesi invocata da Bighino.

E' in tal senso che l'A.D. ritiene che il comportamento di Bighino abbia esorbitato rispetto alla condotta cui sono tenuti i fantini tra i canapi e abbia al tempo stesso comportato l'incauta manovra dei cavalli causando una situazione di confusione tra i canapi.

b) In merito al punto 2) l'A.D. prende atto con favore dell'ammissione degli addebiti formulati. Ritiene inoltre di ribattere sulla parte che Bighino ritiene di contestare.

b.1) [...] l'aver impedito alla rincorsa di entrare [...]. L'attenta visione del filmato porta ancora l'A.D. a osservazioni e conclusioni in completo disaccordo con Bighino. Si nota infatti come intorno ai minuti 14'13" - 16'39" - 17'39" - 28'24" del filmato allegato alla Relazione, Bighino si posiziona davanti alla rincorsa impedendole di entrare. Tale comportamento sembra posto in essere non per far respirare il cavallo ma proprio nei momenti in cui Bighino non riesce a ostacolare la Pantera non trovando spazio tra i canapi. Singolare che Bighino giustifichi il porsi davanti alla rincorsa adducendo la necessità di tranquillizzare il cavallo, proprio in conseguenza di comportamento non consentito che lo stesso Bighino ha messo in atto. Peraltro si nota che l'Istrice, contrariamente a quanto affermato da Bighino, si trova sempre nei pressi del verrocchino ed è pronta a entrare tra i canapi.

b.2) In merito al non corretto utilizzo dell'espressione "di traverso", l'A.D. ritiene che la stessa alluda non a elementi geometrici ma ad un comune modo di dire paliesco, intendendo in tal senso il porsi in modo non corretto rispetto ai canapi e soprattutto (di traverso) alle Consorelle, abbreviando in tal modo espressioni più lunghe ma non per questo più chiare. Senza dilungarsi in elucubrazioni di carattere semantico e gergale, l'A.D. ritiene che l'addebito renda bene l'idea della gravità del comportamento di Bighino e che il termine "di traverso" operi oltre il bisogno, così infatti "per essersi disinteressato fin da subito intenzionalmente di mantenere la propria posizione tra i canapi ed avere cercato ininterrottamente di ostacolare la Contrada della Pantera, con ciò contribuendo a creare una situazione di grande confusione e conseguente difficoltà per altre Contrade. Anche i vari richiami del Mossiere e le uscite dai canapi sono risultati assolutamente inefficaci posizionandosi in ripetute occasioni davanti alla rincorsa impedendole di entrare tra i canapi. Inoltre Bighino manovrava incessantemente il cavallo spingendolo in modo incauto, biasimevole e plateale addosso alla Contrada della Pantera." L'A.D. ritiene inoltre di precisare che l'espressione "contribuendo a creare una situazione ..." non deve sminuire la responsabilità di Bighino al quale imputa un ruolo primario nel caos venutosi a creare tra i canapi; è bene inoltre

smentire quanto riportato dal Bighino sul posizionamento del cavallo laddove dice per esempio di non aver creato pericoli non avendo offerto il posteriore del cavallo. Ai minuti 16'21" – 17'08" – 20'30" – 28'47" si nota infatti come il cavallo dell'Aquila sia spinto appunto con il posteriore verso la Pantera e le altre Contrade. Anche i precedenti citati da Bighino non sono, a detta dell'A.D., coerentemente rappresentati. Pare infatti evidente come l'Amministrazione Comunale abbia in passato sanzionato non solo gli effetti delle condotte ma anche le potenzialità dannose delle stesse (Veleno II).

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione della sanzione in merito al comportamento di Bighino in occasione della seconda prova, come disposto dall'art. 99, c. 5;

PROPONE

1) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) ammonizione** per le motivazioni contenute nel precedente punto a) cui si rimanda per le opportune motivazioni; al contempo va precisato che per tale comportamento è stata proposta sanzione alla Nobile Contrada dell'Aquila per violazione dell'art. 101;

2) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **cinque (5) Pali di squalifica**, e relative prove, per le motivazioni contenute nel precedente punto b) cui si rimanda per le opportune motivazioni; al contempo va precisato che per tale comportamento è stata proposta sanzione alla Nobile Contrada dell'Aquila per violazione dell'art. 101;

2) di notificare, così come previsto dall'art. 99 c. 5, la presente proposta di sanzione al fantino Valter Pusceddu detto Bighino assegnandogli, così come previsto dall'art. 99 c. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 9 novembre 2023

L'ASSESSORE DELEGATO

Giuseppe Giordano



